



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 1391 DEL 27/07/2021

OGGETTO: Dipendente matr. n. 218 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi n. 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. della L. 190/2012.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1596 del 12.08.2020, veniva concesso alla dipendente matr. n. 218 di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per assistere un fratello, convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave, dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
- con nota acquisita al protocollo generale n. 0017415 del 16.07.2021, la dipendente matr. 218, ha chiesto di poter usufruire di un secondo periodo di congedo straordinario retribuito, dal 01.09.2021 al 31.08.2022, in considerazione della sussistenza ancora in essere delle situazioni che hanno dato modo della concessione di cui sopra;

VISTO il verbale di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale dell'INPS di Benevento, conservato agli atti di questo Ente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela esostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

PRESO ATTO che la dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.- DPR 445/2000, ha dichiarato:

- che il soggetto che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- che il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;
- di non aver superato il limite individuale dei due anni a titolo di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;

- che non vi sono altri familiari legittimati a fruire, in via prioritaria, del congedo in questione, nell'ordine indicato dalla legge (coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

RICHIAMATA la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

DATO ATTO che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

VISTA:

- la legge 05/02/1992, n.104 e s.m.i.;
- le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002, la circolare del DPF n. 1/2012, le circolari INPS n. 28 del 28/02/2012, n. 85 del 26/4/2002 e n. 64 del 15/03/2001;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 13 del 21.01.2021 con la quale, in via provvisoria, è stato approvato un PEG e un Piano della Performance provvisorio;

RITENUTO potersi concedere il congedo richiesto, rientrando nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art 147 del D. Lgs 267/2000 e del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazione della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

1. **di prendere atto** della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0017415 del 16.07.2021, presentata dalla dipendente matricola n. 218, intesa ad usufruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito per l'assistenza ad un fratello, convivente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i., come da certificazione depositata agli atti d'ufficio.
2. **di concedere** alla medesima dipendente, a decorrere dal 01.09.2021 al 31.08.2022, n. 365 giorni di congedo retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza ad un fratello, riconosciuto persona con handicap grave.
3. **di dare atto che:**
 - il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
 - i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";

- il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2016 era pari ad € 47.445,82=;
 - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
4. **di fare obbligo** alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione.
5. **di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

